



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Verbale di deliberazione N. 06 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2014.

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust
Colme Ivano Sindaco		
Bonella Giampaolo		X
Borgogno Patrizio		
Rinaldi Franco		
Stroppa Mariella		
Trentin Andrea		
Trentin Cleto		
Trentin Ivo		
Trentin Luca		
Trentin Luciano	X	
Trentin Martino		
Trentin Massimiliano		
Trentin Sara		
Trentin Sergio	X	
Trentin Rodolfo		

Assiste il Segretario Comunale sig. Clementi dott. Ivano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Colme Ivano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato, posto al N. 06 (sei) dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 - DPR. 01.02.05, n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.05.2014 all'albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Clementi dott. Ivano

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2014.

Premesso che:

per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", a partire dal 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti:

- (IMU) di natura patrimoniale;
- (TASI) per i servizi indivisibili;
- (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

la normativa sopra richiamata disciplina nel modo seguente il tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- (comma 669) il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- (comma 670) sono escluse le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- (commi 671-674 e 681) sono soggetti passivi chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari:
 - in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
 - in caso di locazione finanziaria, il TASI è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
 - in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
 - nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo;
 - nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
 - l'occupante versa il TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- (comma 675) la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- (commi 676-678) l'aliquota di base del TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con il regolamento, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; il Comune, con il medesimo regolamento, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili (abitazione principale 6 per mille, fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola 2 per mille, altri immobili 10,6 per mille); per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima del TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;

che, l'art. 21 bis "disposizioni in materia di imposta comunale unica (IUC) per l'anno 2014" della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), inserito con il comma 4, dell'art. 4, della legge provinciale 11 aprile 2014, nr. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)", ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello Statuto speciale, per l'anno 2014, introduce, relativamente alla componente TASI, rispetto alla normativa statale, alcune integrazioni, in particolare per quanto riguarda le esenzioni;

che il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" introduce ulteriori modificazioni alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio della Autonomie Locali, al fine di perseguire la riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sui cittadini, hanno concordato sull'opportunità di utilizzare la neo acquisita competenza primaria provinciale in materia di tributi locali, introdotta dalla legge di stabilità statale 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), per intervenire sulla disciplina della TASI introducendo le seguenti disposizioni:

1. esenzione in favore dei fabbricati delle attività economiche con esclusione di quelli rurali e di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, assicurativa e professionale;
2. applicazione sull'abitazione principale e una sua pertinenza di un'aliquota massima pari all'1 per mille con detrazione pari a 50 euro;
3. esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell'ITEA;
4. esenzione della componente della percentuale TASI minima dovuta dall'occupante ai sensi dell'art. 1 comma 681 della legge n. 147/2013.

Ciò premesso;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, visto l'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità fissandolo al 31 maggio 2014;

Visto l'art. 9bis (Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria) della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione Consiliare nr. 05 di data 19 maggio 2014, con la quale è stato approvato il regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i Servizi indivisibili (TASI);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Vista l'esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione degli adempimenti fiscali imminenti;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal responsabile dell'ufficio finanziario;

Richiamato il parere di regolarità tecnico- amministrativa espresso dal Segretario Comunale, nell'ambito delle proprie competenze;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:
 - Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze → **1** per mille Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale → **1** per mille
 - Aliquota per tutti gli altri immobili → **1,5** per mille;
 - Azzeramento dell'aliquota in favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”.
- 2) Di determinare in euro 50,00 (cinquanta), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché per le relative pertinenze; la detrazione si applica inoltre agli immobili assimilati all'abitazione principale con il Regolamento che disciplina il tributo.
- 3) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014.
- 4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si fa rinvio alle norme di legge ed al Regolamento approvato.
- 5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.
- 6) Con nr. 12 voti favorevoli su nr. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPR n. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPR n. 1 febbraio 2005, nr. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199.

Data lettura il presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Colme Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Clementi dott. Ivano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Clementi dott. Ivano

Addì,

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Clementi dott. Ivano

=====